

D.P.R. 8-9-1997 n. 357

**Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.**

Epigrafe

Premessa

1. Campo di applicazione.
2. Definizioni.
3. Zone speciali di conservazione.
4. Misure di conservazione.
- 4-bis. Concertazione.
5. Valutazione di incidenza.
6. Zone di protezione speciale.
7. Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie.
8. Tutela delle specie faunistiche.
9. Tutela delle specie vegetali.
10. Prelievi.
11. Deroghe.
12. Introduzioni e reintroduzioni.
13. Informazione.
14. Ricerca e istruzione.
15. Sorveglianza.
16. Procedura di modifica degli allegati.
17. Entrata in vigore.

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D

Allegato E

Allegato F

Allegato G

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (1).

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.

(2) Con D.M. 3 aprile 2000 (Gazz. Uff. 22 aprile 2000, n. 95, S.O.), corretto con Comunicato pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2000, n. 130, è stato approvato l'elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 25 marzo 2004 (Gazz. Uff. 19 luglio 2004, n. 167) è stato approvato l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, recante regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, relativa alle norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, che autorizza l'attuazione, in via regolamentare, tra le altre, della direttiva 92/43/CEE;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 2 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 luglio 1997, che ha espresso parere favorevole condizionato all'accettazione di alcuni emendamenti;

Considerato che non può essere accettato l'emendamento aggiuntivo, proposto dalla citata Conferenza, al comma 1 dell'articolo 4 e, conseguentemente, l'emendamento che abroga l'articolo 15 in quanto, in base all'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, spetta al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza nelle zone speciali di conservazione, salvo quanto diversamente disposto per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che non possono essere accettati gli emendamenti, proposti dalla citata Conferenza, al comma 2 dell'articolo 7, al comma 1 dell'articolo 10 ed al comma 1 dell'articolo 11, in quanto la tutela della flora e della fauna rappresenta un interesse fondamentale dello Stato, come di recente ribadito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 22 luglio 1996 e che la competenza in tale materia spetta al Ministero dell'ambiente, come stabilito dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del medesimo Ministero;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

1. Campo di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE «Habitat» relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E al presente regolamento.

2. Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3. Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

4-bis. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G costituiscono parte integrante del presente regolamento (3).

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

2. Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

a) conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente come indicato nelle lettere e) ed i) del presente articolo;

b) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali;

c) habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali, indicati nell'allegato A, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

- 1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;
- 2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ridotta (4);
- 3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea;

d) tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato A al presente regolamento con un asterisco (*);

e) stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è definito «soddisfacente» quando:

- 1) la sua area di distribuzione naturale e la superficie che comprende sono stabili o in estensione;
- 2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;
- 3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nella lettera i) del presente articolo;

f) habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;

g) specie di interesse comunitario: le specie, indicate negli allegati B, D ed E, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

- 1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale;
- 2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio;
- 3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale;

4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione;

h) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g) del presente articolo per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziate nell'allegato B al presente regolamento con un asterisco (*);

i) stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio dell'Unione europea. Lo stato di conservazione è considerato «soddisfacente» quando:

1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;

2) l'area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;

3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine;

l) sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata;

m) sito di importanza comunitaria: un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000» di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione (5);

m-bis) proposto sito di importanza comunitaria (pSic): un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea (6);

n) zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato in base all'articolo 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato;

o) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato D e nell'allegato E e qualsiasi bene, parte o prodotto che risultano essere ottenuti dall'animale o dalla

pianta di tali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad un altro elemento di identificazione;

o-bis) specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie (7);

o-ter) popolazione: insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica (8);

o-quater) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene correntemente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con le razze domestiche da esse originate (9);

o-quinques) autoctona: popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano (9/a);

o-sexies) non autoctona: popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna indigena italiana (10);

p) aree di collegamento ecologico funzionale: le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche;

q) reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;

r) introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale (11).

(4) Numero così modificato dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(5) Lettera così modificata dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(6) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(7) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(8) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(9) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(9/a) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(10) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(11) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

3. Zone speciali di conservazione.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000» (12).

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata i siti al comma 1 quali «Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti (13).

3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete «Natura 2000», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, anche finalizzandole alla redazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche (14).

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui al comma 1 e su indicazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino da attuare (15).

4-bis. Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo 7, effettuano una valutazione periodica dell'idoneità dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all'articolo 9 della citata direttiva (16).

(12) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(13) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(14) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(15) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(16) Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

4. Misure di conservazione.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento (17).

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti (18).

2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2 (19).

3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione (20).

(17) Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(18) Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(19) Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(20) Comma così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

4-bis. Concertazione.

1. Qualora la Commissione europea avvii la procedura di concertazione prevista dall'articolo 5 della direttiva 92/43/CEE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita ciascuna regione interessata, fornisce alla Commissione i dati scientifici relativi all'area oggetto della procedura stessa, alla quale si applicano, durante la fase di concertazione, le misure di protezione previste all'articolo 4, comma 1. Dette misure permangono nel caso in cui, trascorsi sei mesi dall'avvio del procedimento di concertazione, la Commissione europea proponga al Consiglio di individuare l'area in causa quale sito di importanza comunitaria. L'adozione delle predette misure di protezione compete alla regione o provincia autonoma entro il cui territorio l'area è compresa.

2. In caso di approvazione della proposta della Commissione europea da parte del Consiglio, sull'area in questione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 (21).

(21) Articolo aggiunto dall'art. 5, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

5. Valutazione di incidenza.

1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o

parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (22).

(22) Articolo così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

6. Zone di protezione speciale.

1. La rete «Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al comma 1 (23).

(23) Articolo così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

7. Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente regolamento.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1 (24).

(24) Articolo così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

TUTELA DELLE SPECIE

8. Tutela delle specie faunistiche.

1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:

a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;

b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;

c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;

d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.

5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione (25).

(25) Comma così modificato dall'art. 9, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

9. Tutela delle specie vegetali.

1. Per le specie vegetali di cui all'allegato D, lettera b), al presente regolamento è fatto divieto di:

a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;

b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I divieti di cui al comma 1, lettera a) e b), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.

10. Prelievi.

1. Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente (26).

2. Le misure di cui al comma 1 possono comportare (27):

- a) le prescrizioni relative all'accesso a determinati settori;
- b) il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni;
- c) la regolamentazione dei periodi e dei metodi di prelievo;
- d) l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione;
- e) l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote;
- f) la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, del possesso o del trasporto finalizzato alla vendita di esemplari;
- g) l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurre il prelievo nell'ambiente naturale;
- h) la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all'allegato E, e in particolare:

- a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);
- b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).

(26) Comma così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(27) Alinea così modificato dall'art. 10, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

11. Deroghe.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b), a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalità (28):

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b) per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà;

c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;

d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante (29);

e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato D.

2. Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato D, lettera a), sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocarne localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità, e in particolare:

a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);

b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovrà indicare (30):

a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;

b) i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati ed i motivi della loro autorizzazione;

c) le circostanze di tempo e di luogo che devono regolare le deroghe;

d) l'autorità competente a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, i loro limiti, nonché i servizi e gli addetti all'esecuzione;

e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

(28) Alinea così modificato dall'art. 11, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(29) Lettera così modificata dall'art. 11, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(30) Alinea così modificato dall'art. 11, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

12. Introduzioni e reintroduzioni.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministero per le politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli Enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione, sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e presentando allo stesso Ministero apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.

3. Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone (31).

(31) Articolo così sostituito dall'art. 12, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

13. Informazione.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio (32).

2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un rapporto sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale, secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonché informazioni sulle eventuali misure compensative adottate (33).

(32) Comma così modificato dall'art. 13, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(33) Comma così modificato dall'art. 13, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

14. Ricerca e istruzione.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e per il loro ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, anche attraverso collaborazioni e scambio di informazioni con gli altri Paesi dell'Unione europea. Promuove altresì programmi di ricerca per la migliore attuazione del monitoraggio (34).

2. Ai fini della ricerca di cui al comma 1 costituiscono obiettivi prioritari, quelli relativi all'attuazione dell'articolo 5 e quelli relativi all'individuazione delle aree di collegamento ecologico funzionale di cui all'articolo 3.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con le amministrazioni interessate promuove l'istruzione e l'informazione generale sulla esigenza di tutela delle specie di flora e di fauna selvatiche e di conservazione di habitat di cui al presente regolamento (35).

(34) Comma così modificato dall'art. 14, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(35) Comma così modificato dall'art. 14, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

15. Sorveglianza.

1. Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i corpi forestali regionali, ove istituiti, e gli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento (36).

(36) Articolo così sostituito dall'art. 15, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

16. Procedura di modifica degli allegati.

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità alle variazioni apportate alla direttiva in sede comunitaria, modifica con proprio decreto gli allegati al presente regolamento (37).

(37) L'originario comma 1 è stato soppresso e il comma 2 è stato così sostituito con l'attuale comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

17. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A (38)

(previsto dall'art. 1, comma 1)

**TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE
RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE.**

Interpretazione

Degli orientamenti per l'interpretazione dei tipi di habitat vengono dati nel «Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione europea» come approvato dal comitato stabilito dall'art. 20 «Comitato habitat» e pubblicato dalla Commissione europea [1].

Il codice corrispondente al codice NATURA 2000.

Il segno «*» indica i tipi di habitat prioritari.

[1] «Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR 15» adottata dal comitato Habitat il 25 aprile 1996, Commissione europea DG XI.

1. Habitat costieri e vegetazione alofitiche

11 - Acque marine e ambienti a marea.

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina;

1120 * Praterie di posidonie (*Posidonion oceanicae*);

1130 Estuari;

1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea;

1150 * Lagune costiere;

1160 Grandi cale e baie poco profonde;

1170 Scogliere;

1180 Strutture soot-marine causate da emissioni di gas.

12 - Scogliere marine e spiagge ghiaiose.

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine;

1220 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi;

1230 Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche;

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici;

1250 Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche.

13 - Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali.

1310 Vegetazione pioniera a *Salicornia* e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose;

1320 Prati di *Spartina* (*Spatinion maritimae*);

1330 Pascoli inondati atlantici (*Glauco-Pulcinellietalia maritimae*);

1340 * Pascoli inondati continentali.

14 - Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici.

1410 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*);

1420 Praterie e fruticeti alofitli mediterranei e termoatlantici (*Sarcocornetea fruticosi*);

1430 Praterie e fruticeti alonitrofilo (*Pegano-Salsoletea*).

15 - Steppe interne alofile e gipsofile.

1510 * Steppe salate mediterranee (*Limonietales*);

1520 * Vegetazione gipsofila iberica (*Gypsophiletalia*);

1530 * Steppe alofile e paludi pannoniche.

16 - Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico boreale.

1610 Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitorale;

1620 Isolotti e isole del Baltico boreale;

1630 * Praterie costiere del Baltico boreale;

1640 Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale;

1650 Insenature strette del Baltico boreale.

2. Dune marittime e interne

21 - Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico.

2110 Dune mobili embrionali;

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* «dune bianche»;

2130 * Dune costiere fisse a vegetazione erbacea «dune grigie»;

2140 * Dune fisse decalcificate con presenza di *Empetrum nigrum*;

2150 * Dune fisse decalcificate atlantiche (Calluno-Ulicetea);

2160 Dune con presenza di *Hippophaë rhamnoides*;

2170 Dune con presenza di *Salix repens* ssp. *argentea* (*Salicion arenariae*);

2180 Dune boschive delle regioni atlantica, continentale e boreale;

2190 Depressioni umide interdunari;

21A0 Machair (* in Irlanda).

22 - Dune marittime delle coste mediterranee.

2210 Dune fisse del litorale del *Crucianellion maritimae*;

2220 Dune con presenza di *Euphorbia terracina*;

2230 Dune con prati dei *Malcolmietalia*;

2240 Dune con prati dei *Brachypodietalia* e vegetazione annua;

2250 * Dune costiere con *Juniperus* spp.;

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia;

2270 * Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*.

23 - Dune dell'entroterra, antiche e decalcificate.

2310 Lande psammofile secche a *Calluna* e *Genista*;

2320 Lande psammofile secche a *Calluna* e *Empetrum nigrum*;

2330 Dune dell'entroterra con prati aperti a *Corynephorus* e *Agrostis*;

2340 * Dune pannoniche dell'entroterra.

3. Habitat d'acqua dolce

31 - Acque stagnanti.

3110 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (*Littorelletalia uniflorae*);

3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con *Isoetes* spp.;

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*;

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp.

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*;

3160 Laghi e stagni distrofici naturali;

3170 * Stagni temporanei mediterranei;

3180 * *Turloughs*.

32 - Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative.

3210 Fiumi naturali della Fennoscandia;

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea;

3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*;

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos*;

3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con *Glaucium flavum*;

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*;

3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p. e *Bidention* p.p.;

3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il *Paspalo-Agrostidion* e con filari ripari di *Salix* e *Populus alba*;

3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il *Paspalo-Agrostidion*.

4. Lande e arbusteti temperati

4010 Lande umide atlantiche settentrionali a *Erica tetralix*;

4020 * Lande umide atlantiche temperate a *Erica ciliaris* e *Erica tetralix*;

4030 Lande secche europee;

4040 * Lande secche costiere atlantiche a *Erica vagans*;

4050 * Lande macaronesiche endemiche;

4060 Lande alpine e boreali;

4070 * Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*);

4080 Boscaglie subartiche di *Salix* spp.;

4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose.

5. Macchie e boscaglie di sclerofille (Matorral)

51 - Arbusteti submediterranei e temperati.

5110 Formazioni stabili xerotermofile a *Buxus sempervirens* sui pendii rocciosi (*Berberidion* p.p.);

5120 Formazioni montane a *Cytisus purgans*;

5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli;

5140 * Formazioni a *Cistus palhinhae* su lande marittime.

52 - Matorral arborescenti mediterranei.

5210 Matorral arborescenti di *Juniperus* spp.;

5220 * Matorral arborescenti di *Zyziphus*;

5230 * Matorral arborescenti di *Laurus nobilis*.

53 - Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche.

5310 Boscaglia fitta di *Laurus nobilis*;

5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere;

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici.

54 - Phrygane.

5410 Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (*Astragalo-Plantaginetum subulatae*);

5420 Phrygane di *Sarcopoterium spinosum*;

5430 Phrygane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion.

6. Formazioni erbose naturali e seminaturali

61 - Formazioni erbose naturali.

6110 * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alyso-Sezione albi;

6120 * Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche;

6130 Formazioni erbose calaminari dei *Violetalia calaminariae*;

6140 Formazioni erbose silicicole a *Festuca eskia* dei Pirenei;

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee;

6160 Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a *Festuca indigesta*;

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine;

6180 Formazioni erbose mesofile macaronesiche.

62 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli.

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee);

6220 * Percorsi substeppeici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea;

6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);

6240 * Formazioni erbose sub-pannoniche;

6250 * Steppe pannoniche su loess;

6260 * Steppe pannoniche sabbiose;

6270 * Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie;

6280 * Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane.

63 - Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (dehesas).

6310 Dehesas con *Quercus* spp. sempreverde.

64 - Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte.

6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*);

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molino-Holoschoenion;

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megafornie igrofile;

6440 Praterie alluvionali inondabili dello *Cnidion dubii*;

6450 Praterie alluvionali nord-boreali.

65 - Formazioni erbose mesofile.

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);

6520 Praterie montane da fieno;

6530 * Praterie arborate fennoscandiche.

7. Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse

71 - Torbiere acide di sfagni.

7110 * Torbiere alte attive;

7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale;

7130 Torbiere di copertura (* per le torbiere attive soltanto);

7140 Torbiere di transizione e instabili;

7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion;

7160 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche.

72 - Paludi basse calcaree.

7210 * Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del Caricion *davallianae*

7220 * Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion);

7230 Torbiere basse alcaline;

7240 * Formazioni pioniere alpine del Caricion *bicoloris-atrofuscus*.

73 - Torbiere boreali.

7310 * Torbiere di Aapa;

7320 * Torbiere di Palsa.

8 - Habitat rocciosi e grotte

81 - Ghiaioni.

8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*);

8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*);

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili;

8140 Ghiaioni del Mediterraneo orientale;

8150 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte;

8160 * Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna.

82 - Pareti rocciose con vegetazione casmofitica.

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica;

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica;

8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii;

8240 * Pavimenti calcarei.

83 - Altri habitat rocciosi.

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico;

8320 Campi di lava e cavità naturali;

8330 Grotte marine sommerse o semisommerse;

8340 Ghiacciai permanenti.

9 - Foreste

Foreste (sub) naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (fustaia), comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario.

90 - Foreste dell'Europa boreale.

9010 * Taiga occidentale;

9020 * Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus o Ulmus) ricche di epifite;

9030 * Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superfici emergenti costiere;

9040 Foreste nordiche subalpine/subartiche con Betula pubescens ssp. czerepanovii;

9050 Foreste fennoscandiche di Picea abies ricche di piante erbacee;

9060 Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali;

9070 Pascoli arborati fennoscandici;

9080 * Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia.

91 - Foreste dell'Europa temperata.

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum;

9120 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex e a volte di Taxus (Quercion, roboripetraeae o Ilici-Fagenion);

9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum;

9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con Acer e Rumex arifolius;

9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del Cephalanthero-Fagion;

9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli;

9170 Querceti di rovere del Galio-Carpinetum;

9180 * Foreste di ver santi, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion;

9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur;

91A0 Vecchi querceti delle isole britanniche con Ilex e Blechnum;

91B0 Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia;

91C0 * Foreste caledoniane;

91D0 * Torbiere boschive;

91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);

91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris);

91G0 * Boschi pannonici di Quercus petraea e Carpinus betulus;

91H0 * Boschi pannonici di Quercus pubescens;

91I0 * Boschi steppici eurosiberiani di Quercus spp.;

91J0 * Boschi di Taxus baccata delle isole Britanniche.

92 - Foreste mediterranee caducifoglie.

9210 * Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*;

9220 * Faggeti degli Appennini con *Abies alba* e faggeti con *Abies nebrodensis*;

9230 Querceti galizioportoghesi a *Quercus robur* e *Quercus pyrenaica*;

9240 Querceti iberici a *Quercus faginea* e *Quercus canariensis*;

9250 Querceti a *Quercus trojana*;

9260 Foreste di *Castanea sativa*;

9270 Faggeti ellenici con *Abies borisiiregis*;

9280 Boschi di *Quercus frainetto*;

9290 Foreste di *Cupressus* (Acero-Cupression);

92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*;

92B0 Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a *Rhododendron ponticum*, *Salix* e altre specie;

92C0 Foreste di *Platanus orientalis* e *Liquidambar orientalis* (*Platanion orientalis*);

92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (*Nerio-Tamaricetea* e *Securinegion tinctoriae*).

93 - Foreste sclerofille mediterranee.

9310 Foreste egee di *Quercus brachyphylla*;

9320 Foreste di *Olea* e *Ceratonia*;

9330 Foreste di *Quercus suber*;

9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*;

9350 Foreste di *Quercus macrolepis*;

9360 * Laurisilve macaronesiche (*Laurus*, *Ocotea*);

9370 * Palmeti di *Phoenix*;

9380 Foreste di *Ilex aquifolium*.

94 - Foreste di conifere delle montagne temperate.

9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea);

9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra;

9430 Foreste montane e subalpine di Pinus uncinata (* su substrato gessoso o calcareo).

95 - Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche.

9510 * Foreste sud-appenniniche di Abies alba;

9520 Foreste di Abies pinsapo;

9530 * Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici;

9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici;

9550 Pinete endemiche delle Canarie;

9560 * Foreste endemiche di Juniperus spp.;

9570 * Foreste di Tetraclinis articulata;

9580 * Boschi mediterranei di Taxus baccata.

(38) Allegato così sostituito dal D.M. 20 gennaio 1999.

Allegato B (39)

(previsto dall'art. 1, comma 1)

**SPECIE ANIMALI E VEGETALI D'INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE
RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE.**

Interpretazione

a) L'allegato B è complementare dell'allegato A per la realizzazione di una rete coerente di zone speciali di conservazione;

b) Le specie riportate nel presente allegato sono indicate:

con il nome della specie o della sottospecie;

o,

con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di tale taxon.

L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia o genere;

c) Simboli:

l'asterisco (*) davanti al nome di una specie indica che si tratta di una specie prioritaria. La maggior parte delle specie incluse nel presente allegato sono riprese nell'allegato D.

Quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa né all'allegato D né all'allegato E, il suo nome è seguito dal segno (o); quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa all'allegato D ma figura all'allegato E, il suo nome è seguito dal segno (v).

a) ANIMALI

Vertebrati

MAMMIFERI.

INSECTIVORA.

Talpidae:

Galemys pyrenaicus.

CHIROPTERA.

Rhinolophidae:

Rhinolophus blasii;

Rhinolophus euryale;

Rhinolophus ferrumequinum;

Rhinolophus hipposideros;

Rhinolophus mehelyi.

Vespertilionidae:

Barbastella barbastellus;

Miniopterus schreibersi;

Myotis bechsteini;

Myotis blythii;

Myotis capaccinii;

Myotis dasycneme;

Myotis emarginatus;

Myotis myotis.

RODENTIA.

Sciuridae:

* Pteromys volans (Sciuropterus ruscicus);

Spermophilus citellus (Citellus citellus).

Castoridae:

Castor fiber (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi).

Microtidae:

Microtus cabreræ;

* Microtus oeconomus arenicola.

CARNIVORA.

Canidae:

* *Alopex lagopus*;

* *Canis lupus* (popolazioni spagnole; soltanto quelle a sud del Duero; popolazioni greche: soltanto quelle a sud del 39° parallelo; tranne le popolazioni finlandesi).

Ursidae:

* *Ursus arctos* (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi).

Mustelidae:

* *Gulo gulo*;

Lutra lutra;

Mustela lutreola.

Felidae:

Lynx lynx (tranne le popolazioni finlandesi);

* *Lynx pardinus*.

Phocidae:

Halichoerus grypus (v);

* *Monachus monachus*;

Phoca hispida bottnica (o);

* *Phoca hispida* saimensis;

Phoca vitulina (v).

ARTIODACTYLA.

Cervidae:

* *Cervus elaphus* corsicanus;

Rangifer tarandus fennicus (o).

Bovidae:

Capra aegagrus (popolazioni naturali);

* *Capra pyrenaica pyrenaica*;

Ovis gmelini musimon (*Ovis ammon musimon*) (popolazioni naturali - Corsica e Sardegna);

* *Rupicapra pyrenaica ornata* (*Rupicapra rupicapra ornata*);

Rupicapra rupicapra balcanica.

CETACEA.

Phocoena phocoena;

Tursiops truncatus.

RETTILI.

CHELONIA (TESTUDINES).

Testudinidae:

Testudo graeca;

Testudo hermanni;

Testudo marginata.

Cheloniidae:

* *Caretta caretta*.

Emydidae:

Emys orbicularis;

Mauremys caspica;

Mauremys leprosa.

SAURIA.

Lacertidae:

Gallotia galloti insulanagae;

* *Gallotia simonyi*;

Lacerta bonnali (*Lacerta monticola*);

Lacerta monticola;

Lacerta schreiberi;

Podarcis lilfordi;

Podarcis pityusensis.

Scincidae:

Chalcides simonyi (*Chalcides occidentalis*).

Gekkonidae:

Phyllodactylus europaeus.

OPHIDIA (SERPENTES).

Colubridae:

Elaphe quatuorlineata;

Elaphe situla.

Viperidae:

* *Macrovipera schweizeri* (*Vipera lebetina schweizeri*);

Vipera ursinii.

Anfibi

CAUDATA.

Salamandridae:

Chioglossa lusitanica;

Mertensiella luschani (*Salamandra luschani*);

* *Salamandra atra aurorae*;

Salamandrina terdigitata;

Triturus carnifex (*Triturus cristatus carnifex*);

Triturus cristatus (*Triturus cristatus cristatus*);

Triturus dobrogicus (*Triturus cristatus dobrogicus*);

Triturus karelinii (*Triturus cristatus karelinii*).

Proteidae:

Proteus anguinus.

Plethodontiadae:

Hydromantes (*Speleomantes*) *ambrosii*;

Hydromantes (*Speleomantes*) *flavus*;

Hydromantes (*Speleomantes*) *genei*;

Hydromantes (*Speleomantes*) *imperialis*;

Hydromantes (*Speleomantes*) *strinatii*;

Hydromantes (*Speleomantes*) *supramontis*.

ANURA.

Discoglosidae:

* *Alytes muletensis*;

Bombina bombina;

Bombina variegata;

Discoglossus galganoi (inclut Discoglossus «jeanneae»);

Discoglossus montalentii;

Discoglossus sardus.

Ranidae:

Rana latastei.

Pelobatidae:

* Pelobates fuscus insubricus.

Pesci

PETROMYZONTIFORMES.

Petromyzontidae:

Eudontomyzon spp. (o);

Lampetra fluviatilis (v) (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi);

Lampetra planeri (o) (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi);

Lethenteron zanandreae (v);

Petromyzon marinus (o) (tranne le popolazioni svedesi).

ACIPENSERIFORMES.

Acipenseridae:

* Acipenser naccarii;

* Acipenser sturio.

CLUPEIFORMES.

Clupeidae:

Alosa spp. (v).

SALMONIFORMES.

Salmonidae:

Hucho hucho (popolazioni naturali) (v);

Salmo macrostigma (o);

Salmo marmoratus (o);

Salmo salar (soltanto in acqua dolce) (v) (tranne le popolazioni finlandesi).

Coregonidae:

Coregonus oxyrinchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord).

CYPRINIFORMES.

Cyprinidae:

Alburnus albidus (o) (*Alburnus vulturius*);

Anaecypris hispanica;

Aspius aspius (o) (tranne le popolazioni finlandesi);

Barbus comiza (v);

Barbus meridionalis (v);

Barbus plebejus (v);

Chondrostoma genei (o);

Chondrostoma lusitanicum (o);

Chondrostoma polylepis (o) (incluso *C. willkommi*);

Chalcalburnus chalcoides (o);

Chondrostoma soetta (o);

Chondrostoma toxostoma (o);

Gobio albipinnatus (o);
Gobio uranoscopus (o);
Iberocypris palaciosi (o);
* Ladigesocypris ghigii (o);
Leuciscus lucumonis (o);
Leuciscus souffia (o);
Phoxinellus spp. (o);
Rhodeus sericeus amarus (o);
Rutilus alburnoides (o);
Rutilus arcasii (o);
Rutilus frisii meidingeri (o);
Rutilus lemmingii (o);
Rutilus macrolepidotus (o);
Rutilus pigus (o);
Rutilus rubilio (o);
Scardinius graecus (o).

Cobitidae:

Cobitis taenia (o) (tranne le popolazioni finlandesi);
Cobitis trichonica (o);
Misgurnus fossilis (o);
Sabanejewia aurata (o);
Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata et Cobitis conspersa).

SILURIFORMS.

Siluridae:

Silurus arisotelis (v).

ATHERINIFORMES.

Cyprinodontidae:

Aphanius iberus (o);

Aphanius fasciatus (o);

* *Valencia hispanica*;

* *Valencia letourneuxi* (*Valencia hispanica*).

PERCIFORMES.

Percidae:

Gymnocephalus schraetzer (v);

Zingel spp. ((o) exceptè *Zingel asper* et *Zingel zingel* (v)).

Gobiidae:

Knipowitschia (*Padogobius*) *panizzae* (o);

Padogobius nigricans (o);

Pomatoschistus canestrini (o).

SCORPAENIFORMES.

Cottidae:

Cottus gobio (o) (tranne le popolazioni finlandesi)

Cottus petiti (o).

Invertebrati

ARTROPODI.

CRUSTACEA.

Decapoda:

Austropotamobius pallipes (v).

INSECTA.

Coleoptera:

Agathidium pulchellum (o);

Boros schneideri (o);

Buprestis splendens;

* *Carabus menetriesi pacholei*;

* *Carabus olympiae*;

Cerambyx cerdo;

Corticaria planula (o);

Cucujus cinnaberinus;

Dytiscus latissimus;

Graphoderus bilineatus;

Limoniscus violaceus (o);

Lucanus cervus (o);

Macroplea pubipennis (o);

Mesosa myops (o);

Morimus funereus (o);

* *Osmoderma eremita*;

Oxyporus mannerheimii (o);

Pytho kolwensis (o);

* *Rosalia alpina*;

Stephanopachys linearis (o);

Stephanopachys substriatus (o);

Xyletinus tremulicola (o).

Hemiptera:

Aradus angularis (o).

Lepidoptera:

Agriades glandon aquilo (o);

* *Callimorpha* (*Euplagia*, *Panaxia*) *quadripunctaria* (o);

Clossiana, improba (o);

Coenonympha oedippus;

Erebia calcaria;

Erebia christi;

Erebia medusa polaris (o);

Eriogaster catax;

Euphydryas (*Eurodryas*, *Hypodryas*) *aurinia* (o);

Graelisia isabellae (v);

Hesperia comma catena (o);

Hypodryas maturna;

Lycaena dispar;

Maculinea nausithous;

Maculinea teleius;

Melanargia arge;

Papilio hospiton;

Plebicula golgus;

Xestia borealis (o);

Xestia brunneopicta (o).

Mantodea:

Apteromantis aptera.

Odonata:

Coenagrion hylas (o);

Coenagrion mercuriale (o);

Cordulegaster trinacriae;

Gomphus graslinii;

Leucorrhinia pectoralis;

Lindenia tetraphylla;

Macromia splendens;

Ophiogomphus cecilia;

Oxygastra curtisii.

Orthoptera:

Baetica ustulata.

ARACHNIDA.

Pseudoscorpiones:

Anthrenochernes stellae (o).

Molluschi

GASTROPODA.

Caseolus calculus; *

Caseolus commixta;

Caseolus sphaerula;

Discula leacockiana;

Discula tabellata;

Discus guerinianus;

Elona quimperiana;

Geomalacus maculosus;

Geomitra moniziana;

* *Helicopsis striata austriaca* (o);

Idiomela (Helix) subplicata;

Leiostyla abbreviata;

Leiostyla cassida;

Leiostyla corneocostata;

Leiostyla gibba;

Leiostyla lamellosa;

Vertigo angustior (o);

Vertigo genesii (o);

Vertigo geyeri (o);

Vertigo moulinsiana (o).

BIVALVIA.

Unionoida:

Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (v);

Margaritifera margaritifera (v);

Unio crassus.

b) PIANTE

PTERIDOPHYTA.

ASPLENIACEAE:

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy.

BLECHNACEAE:

Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE:

Culcita macrocarpa C. Presl.

DRYOPTERIDACEAE:

Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata;

* *Dryopteris Corleyi* Fraser-Jenk.;

Dryopteris fragans (L.) Schott.

HYMENOPHYLLACEAE:

Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE:

Isoetes boryana Durieu;

Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE.

Marsilea batardae Launert;

Marsilea quadrifolia L.;

Marsilea strigosa Willd.

OPHIOGLOSSACEAE.

Botrychium simplex Hitchc;

Ophioglossum polyphyllum A. Braun.

GYMNOSPERMAE.

PINACEAE:

* *Abies nebrodensis* (Lojac.) Mattei.

ANGIOSPERMAE.

ALISMATACEAE:

* *Alisma wahlenbergii* (Holmberg) Juz.;

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.;

Luronium natans (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE.

Leucojum nicaeense Ard.;

Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley;

Narcissus calcicola Mendonia;

Narcissus cyclamineus DC.;

Narcissus fernandesii G. Pedro;

Narcissus humilis (Cav.) Traub;

* *Narcissus nevadensis* Pugsley;

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. *nobilis* (Haw.) A. Fernandes;

Narcissus scaberulus Henriq.;

Narcissus triandrus L. subsp. *capax* (Salisd.) D. A. Vebb.;

Narcissus viridiflorus Schousboe.

BORAGINACEAE.

* *Anchusa crispa* Viv.;

* *Lithodora nitida* (H. Ern) R. Fernandes;

Myosotis lusitanica Schuster;

Myosotis rehsteineri Wartm.;

Myosotis retusifolia R. Afonso;

Omphalodes kuzinskyanae Willk.;

* *Omphalodes littoralis* Lehm.;

Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci;

* *Symphytum cycladense* Pawl.

CAMPANULACEAE.

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.;

* *Campanula sabatia* De Not.;

Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. *serpentinica* Pinto da Silva;

Jasione lusitanica A. DC.

CARYOPHYLLACEAE.

* *Arenaria ciliata* L. ssp. *pseudofrigida* Ostenf. & O.C. Dahl;

Arenaria humifusa Wahlenberg;

* *Arenaria nevadensis* Boiss. & Reuter;

Arenaria provincialis Chater & Halliday;

Dianthus arenarius L. subsp. *arenarius*;

Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. *cintranus* Boiss. & Reuter;

Dianthus marizii (Samp.) Samp.;

Dianthus rupicola Biv.;

* *Gypsophila papillosa* P. Porta;

Herniaria algarvica Chaudhri;

* *Herniaria latifolia* Lapeyr. subsp. *litardierei* Gamis;

Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. *berlengiana* Chaudhri;

Herniaria maritima Link;

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.;

Moehringia tommasinii Marches.;

Petrocoptis grandiflora Rothm.;

Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.

Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas

Silene furcata Rafin. ssp. *angustiflora* (Rupr.) Walters;

* *Silene hicesiae* Brullo & Signorello;

Silene hifacensis Rouy ex Willk.;

* *Silene holzmanii* Heldr. ex Boiss.;

Silene longicilia (Brot.) Otth.;

Silene mariana Pau;

* *Silene orphanidis* Boiss.;

* *Silene rothmaleri* Pinto da Silva;

* *Silene velutina* Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE.

* *Bassial* (*Kochia*) *saxicola* (Guss.) A. J. Scott;

* *Salicornia veneta* Pignatti & Lausi.

CISTACEAE.

Cistus palhinhae Ingram;

Halimium verticillatum (Brot.) Sennen;

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday;

Helianthemum caput-felis Boiss.;

* *Tuberaria major* (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira.

COMPOSITAE.

* *Anthemis glaberrima* (Rech. f.) Greuter;

Artemisia campestris L. subsp. *bottnica* A.N. Lundström ex Kindb.;

* *Artemisia granatensis* Boiss.;

* *Artemisia laciniata* Willd.;

Artemisia oelandica (Besser) Komaror;

* *Artemisia pancicii* (Janka) Ronn.;

* *Aster pyrenaicus* Desf. ex DC;

* *Aster sorrentinii* (Tod) Lojac.;

* *Carduus myriacanthus* Salzm. ex DC.;

* *Centaurea alba* L. subsp. *heldreichii* (Halacsy) Dostal;

* *Centaurea alba* L. subsp. *princeps* (Boiss. & Heldr.) Gugler;

* *Centaurea attica* Nyman subsp. *megarensis* (Halacsy & Hayek) Dostal;

* *Centaurea balearica* J. D. Rodriguez;

* *Centaurea borjae* Valdes-Berm. & Rivas Goday;

* *Centaurea citricolor* Font Quer;

Centaurea corymbosa Pourret;

Centaurea gadorensis G. Blanca;

* *Centaurea horrida* Badaro;

* *Centaurea kalambakensis* Freyn & Sint.;

Centaurea kartschiana Scop.;

* *Centaurea lactiflora* Halacsy;

Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. *herminii* (Rouy) Dostál;

* *Centaurea niederi* Heldr.;

* *Centaurea peucedanifolia* Boiss. & Orph.;

* *Centaurea pinnata* Pau;

Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Bianca;

Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál;

Centaurea vicentina Mariz;

* *Crepis crocifolia* Boiss. & Heldr.;

Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto;

Crepis tectorum L. subsp. *nigrescens*;

Erigeron frigidus Boiss. ex DC.;

Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.;

* *Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb.;

* *Jurinea fontqueri* Cuatrec.;

* *Lamyropsis microcephala* (Moris) Dittrich & Greuter;

Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.;

Leontodon boryi Boiss.;

* *Leontodon sculus* (Guss.) Finh & Sell;

Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link;

Ligularia sibirica (L.) Cass.;

Santolina impressa Hoffmanns. & Link;

Santolina semidentata Hoffmanns. & Link;

* *Senecio elodes* Boiss. ex DC.;

Senecio jacobea L. subsp. *gotlandicus* (Neuman) Sterner;

Senecio nevadensis Boiss. & Reuter.

CONVOLVULACEAE.

* *Convolvulus argyrothamnus* Greuter;

* *Convolvulus fernandesii* Pinto da Silva & Teles.

CRUCIFERAE.

Alyssum pyrenaicum Lapeyr.;

Arabis sadina (Samp.) P. Cout.;

* *Biscutella neustriaca* Bonnet;

Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.;

Boleum asperum (Pers.) Desvaux;

Brassica glabrescens Poldini;

Brassica insularis Moris;

* *Brassica macrocarpa* Guss.;

Braya linearis Rouy;

* *Coincya rupestris* Rouy;

* *Coronopus navasii* Pau;

Diplotaxis ibcensis (Pau) Gomez-Campo;

* *Diplotaxis siettiana* Maire;

Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.;

Draba cacuminum Elis Ekman;

Draba cinerea Adams;

Erucastrum palustre (Pirona) Vis.;

* *Iberis arbuscula* Runemark;

Iberis procumbens Lange subsp. *microcarpa* Franco & Pinto da Silva;

* *Jonopsidium acaule* (Desf.) Reichenb.;

Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.;

Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. *cintrana* (Coutinho) Franco & P. Silva
(*Coincya cintrana* (P. Cout.) Pinto da Silva);

Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo;

Sisymbrium supinum L.

CYPERACEAE.

Carex holostoma Drejer;

* *Carex panormitana* Guss.;

Eleocharis carniolica Koch.

DIOSCOREACEAE.

* *Borderea chouardii* (Gaussen) Heslot.

DROSERACEAE.

Aldrovanda vesiculosa L.

EUPHORBIACEAE.

* *Euphorbia margalidiana* Kuhbier & Lewejohann;

Euphorbia transtagana Boiss.

GENTIANACEAE.

* *Centaurium rigualii* Esteve;

* *Centaurium somedanum* Lainz;

Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet;

Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg.

GERANIACEAE.

* *Erodium astragaloides* Boiss. & Reuter;

Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco;

* *Erodium rupicola* Boiss.

GLOBULARIACEAE.

* *Globularia stygia* Orph. ex Boiss.

GRAMINEAE.

Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.;

Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson;

Avenula hackelii (Henriq.) Holub;

Bromus grossus Desf. ex DC.;

Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries;

Cinna latifolia (Trev.) Griseb.;

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl;

Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.;

Festuca duriotagana Franco & R. Afonso;

Festuca elegans Boiss.;

Festuca henriquesii Hack.;

Festuca summilusitanica Franco & R. Afonso;

Gaudinia hispanica Stace & Tutin;

Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. *duriensis* Pinto da Silva;

Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo;

Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub;

Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.;

Puccinellia pungens (Pau) Paunero;

* *Stipa austroitalica* Martinovsky;

* *Stipa bavarica* Martinovsky & H. Scholz;

* *Stipa styriaca* Martinovsky;

Stipa veneta Moraldo;

Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman.

GROSSULARIACEAE;

* *Ribes sardoum* Martelli.

HIPPURIDACEAE.

Hippuris tetraphylla L. Fil.

HYPERICACEAE;

* *Hypericum aciferum* (Greuter) N.K.B. Robson.

JUNCACEAE.

Juncus valvatus Link;

Luzula arctica Blytt.

LABIATAE.

Dracocephalum austriacum L.;

* *Micromeria taygetea* P. H. Davis;

Nepeta dirphyia (Boiss.) Heldr. ex Halacsy;

* *Nepeta sphaciotica* P. H. Davis;

Origanum dictamnus L.;

Sideritis incana subsp. *glauca* (Cav.) Malagarriga;

Sideritis javalambrensis Pau;

Sideritis serrata Cav. ex Lag.;

Teucrium lepicephalum Pau;

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday;

* *Thymus camphoratus* Hoffmanns. & Link;

Thymus carnosus Boiss.;

* *Thymus lotocephalus* G. Lopez & R. Morales (*Thymus cephalotos* L.).

LEGUMINOSAE.

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra;

* *Astragalus algarbiensis* Coss. ex Bunge;

* *Astragalus aquilanus* Anzalone;

Astragalus centralpinus Braun-Blanquet;

* *Astragalus maritimus* Moris;

Astragalus tremolsianus Pau;

* *Astragalus verrucosus* Moris;

* *Cytisus aeolicus* Guss. ex Lindl.;

Genista dorycnifolia Font Quer;

Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci;

Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. *fallax* Franco;

* *Ononis hackelii* Lange;

Trifolium saxatile All.;

* *Vicia bifoliolata* J.D. Rodriguez.

LENTIBULARIACEAE.

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper.

LILIACEAE.

Allium grosii Font Quer;

* *Androcymbium rechingeri* Greuter;

* *Asphodelus bento-rainhae* P. Silva;

Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm.;

* *Muscari gussonei* (Parl.) Tod.

LINACEAE.

* *Linum muelleri* Moris (*Linum maritimum muelleri*).

LYTHRACEAE.

* *Lythrum fiexuosum* Lag.

MALVACEAE.

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE.

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt;

Najas tenuissima (A. Braun) Magnus.

ORCHIDACEAE.

Calypso bulbosa L.;

* *Cephalanthera cucullata* Boiss. & Heldr.;

Cypripedium calceolus L.;

Gymnigritella runei Teppner & Klein;

Liparis loeselii (L.) Rich.;

* *Ophrys lunulata* Parl.;

Platanthera obtusata (Pursh) subsp. *oligantha* (Turez.) Hulten.

PAEONIACEAE.

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.;

Paeonia parnassica Tzanoudakis;

Paeonia clusii F.C. Stern subsp. *rhodia* (Stearn) Tzanoudakis.

PALMAE.

Phoenix theophrasti Greuter.

PAPAVERACEAE.

Corydalis gotlandica Lidén;

Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.;

Papaver radicum Rottb. subsp. *hyperboreum* Nordh.

PLANTAGINACEAE.

Plantago algarbiensis Sampaio (*Plantago bracteosa* (Willk.) G. Sampaio);

Plantago almogravensis Franco.

PLUMBAGINACEAE.

Armeria berlengensis Daveau;

* *Armeria helodes* Martini & Pold;

Armeria neglecta Girard;

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld;

* *Armeria rouyana* Daveau;

Armeria soleirolii (Duby) Godron;

Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter;

Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. *lusitanicum* (Daveau) Franco;

* *Limonium insulare* (Beg. & Landi) Arrig. & Diana;

Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco;

Limonium multiflorum Erben;

* *Limonium pseudolaetum* Arrig. & Diana;

* *Limonium strictissimum* (Salzmann) Arrig.

POLYGONACEAE.

Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.;

Polygonum praelongum Coode & Cullen;

Rumex rupestris Le Gall.

PRIMULACEAE.

Androsace mathildae Levier;

Androsace pyrenaica Lam.;

* *Primula apennina* Widmer;

Primula nutans Georgi;

Primula palinuri Petagna;

Primula scandinavica Bruun;

Soldanella villosa Darracq.

RANUNCULACEAE.

* *Aconitum corsicum* Gayer (*Aconitum napellus* subsp. *corsicum*);

Adonis distorta Ten.;

Aquilegia bertolonii Schott;

Aquilegia kitaibelii Schott;

* *Aquilegia pyrenaica* D.C. subsp. *cazorlensis* (Heywood) Galiano;

* *Consolida samia* P.H. Davis;

Pulsatilla patens (L.) Miller;

Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. *gotlandica* (Johanss.) Zaemelis & Paegle;

Ranunculus lapponicus L.;

* *Ranunculus weyleri* Mares.

RESEDACEAE.

* *Reseda decursiva* Forssk.

ROSACEAE.

Agrimonia pilosa Ledebour;

Potentilla delphinensis Gren. & Godron;

Sorbus teodori Liljefors.

RUBIACEAE.

* *Galium litorale* Guss.;

* *Galium viridiflorum* Boiss. & Reuter.

SALICACEAE.

Salix salvifolia Brot. subsp. *australis* Franco.

SANTALACEAE.

Thesium ebracteatum Hayne.

SAXIFRAGACEAE.

Saxifraga berica (Beguinot) D.A. Webb;

Saxifraga florulenta Moretti;

Saxifraga hirculus L.;

Saxifraga osloënsis Knaben;

Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.

SCROPHULARIACEAE.

Antirrhinum charidemi Lange;

**Chaenorrhinum serpyllifolium* (Lange) Lange subsp. *lusitanicum* R. Fernandes;

* *Euphrasia genargentea* (Feoli) Diana;

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.;

Linaria algarviana Chav.;

Linaria coutinhoi Valdés;

* *Linaria ficalhoana* Rouy;

Linaria flava (Poiret) Desf.;

* *Linaria hellenica* Turrill;

* *Linaria ricardoi* Cout.;

* *Linaria tursica* B. Valdes & Cabezudo;

Linaria tonzigii Lona;

Odontites granatensis Boiss.;

Verbascum litigiosum Samp.;

Veronica micrantha Hoffmanns. & Link;

* *Veronica oetaea* L.-A. Gustavsson.

SOLANACEAE.

* *Atropa baetica* Willk.

THYMELAEACEAE.

Daphne petraea Leybold;

* *Daphne rodriguezii* Texidor.

ULMACEAE.

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

UMBELLIFERAE.

* *Angelica heterocarpa* Lloyd;
Angelica palustris (Besser) Hoffm.;
* *Apium bermejoi* Llorens;
Apium repens (Jacq.) Lag.;
Athamanta cortiana Ferrarini;
* *Bupleurum capillare* Boiss. & Heldr.;
* *Bupleurum kakiskalae* Greuer;
Eryngium alpinum L.;
* *Eryngium viviparum* Gay;
* *Laserpitium longiradium* Boiss.;
* *Naufraga balearica* Constans & Cannon;
* *Oenanthe conioides* Lange;
Petagnia saniculifolia Guss.;
Rouya polygama (Desf.) Coincy;
* *Seseli intricatum* Boiss.;
Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.

VALERIANACEAE.

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot.

VIOLACEAE;

* *Viola hispida* Lam.;
Viola jaubertiana Mares & Vigineix;
Viola rupestris F.W. Schmidt subsp. *relicta* Jalas.

Piante inferiori

BRYOPHYTA.

Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o);

Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout (o);

* *Bryoerythrophyllum campylocarpum* (C. Mu ll.) Crum. (*Bryoerythrophyllum machadoanum* (Sergio) M. O. Hill) (o);

Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nesl. (o);

Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o);

Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o);

Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o);

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o);

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o);

**Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus* (Mitt.) Warnst. (o);

Encalypta mutica (I. Hagen) (o);

Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o);

Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o);

Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o);

Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o);

Mannia triandra (Scop.) Grolle (o);

* *Marsupella profunda* Lindb. (o);

Meesia longiseta Hedw. (o);

Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o);

Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm; (o);

Orthotrichum rogeri Brid. (o);

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o);

Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o);

Riccia breidleri Jur. (o);

Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o);

Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o);

Sphagnum pylaisii Brid. (o);

Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o);

Tortella rigens (N. Albers) (o).

SPECIE PER LA MACARONESIA

PTERIDOPHYTA.

HYMENOPHYLLACEAE.

Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis.

DRYOPTERIDACEAE.

* *Polystichum drepanum* (Sw.) C. Presl.

ISOETACEAE.

Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde.

MARSILEACEAE;

* *Marsilea azorica* Launert & Paiva.

ANGIOSPERMAE.

ASCLEPIADACEAE.

Caralluma burchardii N. E. Brown;

* *Ceropegia chrysantha* Svent.

BORAGINACEAE.

Echium candicans L. fil.;

* *Echium gentianoides* Webb & Coincy;

Myosotis azorica H. C. Watson;

Myosotis maritima Hochst. in Seub.

CAMPANULACEAE.

* *Azorina vidalii* (H. C. Watson) Feer;

Musschia aurea (L f.) DC.;

* *Musschia wollastonii* Lowe.

CAPRIFOLIACEAE.

* *Sambucus palmensis* Link.

CARYOPHYLLACEAE.

Spergularia azorica (Kindb.) Lebel.

CELASTRACEAE.

Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.

CHENOPODIACEAE.

Beta patula Ait.

CISTACEAE.

Cistus chinamadensis Banares & Romero;

* *Helianthemum bystropogophyllum* Svent.

COMPOSITAE.

Andryala crithmifolia Ait.;

* *Argyranthemum liddii* Humphries;

Argyranthemum thalassophyllum (Svent.) Hump.;
Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries;
* *Atractylis arbuscula* Svent. & Michaelis;
Atractylis preauxiana Schultz.;
Calendula maderensis DC.;
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub;
Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub;
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub;
Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sun.;
Cirsium latifolium Lowe;
Helichrysum gossypinum Webb;
Helichrysum monogynum Burt & Sund.;
Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack;
* *Lactuca watsoniana* Trel.;
* *Onopordum nogalesii* Svent.;
* *Onopordum carduelinum* Bolle;
* *Pericallis hadrosoma* Svent.;
Phagnalon benettii Lowe;
Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt;
Sventenia bupleuroides Font Quer;
* *Tanacetum ptarmiciflorum* Webb & Berth.

CONVOLVULACEAE.

* *Convolvulus caput-medusae* Lowe;
* *Convolvulus lopez-socasii* Svent.;
* *Convolvulus massonii* A. Dietr.

CRASSULACEAE.

Aeonium gomeraense Praeger;

Aeonium saundersii Bolle;

Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.;

Monanthes wildpretii Banares & Scholz;

Sedum brissemoretii Raymond-Hamet.

CRUCIFERAE.

* *Crambe arborea* Webb ex Christ;

Crambe laevigata DC. ex Christ;

* *Crambe sventenii* R. Petters ex Bramwell & Sund.;

* *Parolinia schizogynoides* Syent.;

Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe.

CYPERACEAE.

Carex malato-belizii Raymond.

DIPSACACEAE.

Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes.

ERICACEAE.

Erica scoparia L. subsp. *azorica* (Hochst.) D. A. Webb.

EUPHORBIACEAE.

* *Euphorbia handiensis* Burchard;

Euphorbia lambii Svent.;

Euphorbia stygiana H. C. Watson.

GERANIACEAE.

* *Geranium maderense* P. F. Yeo.

GRAMINEAE.

Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.;

Phalaris maderensis (Menezes) Menezes.

GLOBULARIACEAE.

* *Globularia ascanii* D. Bramwell & Kunkel;

* *Globularia sarcophylla* Svent.

LABIATAE.

* *Sideritis cystosiphon* Svent.;

* *Sideritis discolor* (Webb ex de Noe) Bolle;

Sideritis infernalis Bolle;

Sideritis marmorea Bolle;

Teucrium abutiloides L'Hér.;

Teucrium betonicum L'Hér.

LEGUMINOSAE.

* *Anagyris latifolia* Brouss. ex. Willd.;

Anthyllis lemanniana Lowe;

* *Dorycnium spectabile* Webb & Berthel.;

* *Lotus azoricus* P. W. Ball;

Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis;

* *Lotus kunkelii* (E. Chueca) D. Bramwell & al.;

* *Teline rosmarinifolia* Webb & Berthel.;

* *Teline salsoloides* Arco & Acebes.;

Vicia dennesiana H. C. Watson.

LILIACEAE.

* *Androcymbium psammophilum* Svent.;

Scilla maderensis Menezes;

Semele maderensis Costa.

LORANTHACEAE.

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.

MYRICACEAE.

* *Myrica rivas-martinezii* Santos.

OLEACEAE.

Jasminum azoricum L.;

Picconia azorica (Tutin) Knobl.

ORCHIDACEAE.

Goodyera macrophylla Lowe.

PITTOSPORACEAE.

* *Pittosporum coriaceum* Dryand. ex. Ait.

PLANTAGINACEAE.

Plantago malato-belizii Lawalree.

PLUNBAGINACEAE.

* *Limonium arborescens* (Brouss.) Kuntze;

Limonium dendroides Svent.;

* *Limonium spectabile* (Svent.) Kunkel & Sunding;

* *Limonium sventenii* Santos & Fernandez Galvan.

POLYGONACEAE.

Rumex azoricus Rech. fil.

RHAMNACEAE.

Frangula azorica Tutin.

ROSACEAE.

* *Bencomia brachystachya* Svent.;

Bencomia sphaerocarpa Svent.;

* *Chamaemeles coriacea* Lindl.;

Dendriopoterium pulidoi Svent.;

Marcetella maderensis (Born.) Svent.;

Prunus lusitanica L. subsp. *azorica* (Mouillef.) Franco;

Sorbus maderensis (Lowe) Dode.

SANTALACEAE.

Kunkeliella subsucculenta Kammer.

SCROPHULARIACEAE.

* *Euphrasia azorica* H.C. Watson;

Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.;

* *Isoplexis chalcantha* Svent. & ÓShanahan;

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer;

Odontites holliana (Lowe) Benth.;

Sibthorpia peregrina L.

SOLANACEAE.

* *Solanum lidii* Sunding.

UMBELLIFERAE.

Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease;

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel;

Chaerophyllum azoricum Trelease;

Ferula latipinna Santos;

Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.;

Monizia edulis Lowe;

Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.;

Sanicula azorica Guthnick ex Seub.

VIOLACEAE.

Viola paradoxa Lowe.

Plantes inférieures

BRYOPHYTA.

* *Echinodium spinosum* (Mitt.) Jur. (o); - * *Thamnobryum fernandesii* Sergio (o).

(39) Allegato così sostituito dal D.M. 20 gennaio 1999.

Allegato C

(previsto dall'art. 16, comma 1)

CRITERI DI SELEZIONE DEI SITI ATTI AD ESSERE INDIVIDUATI QUALI
SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DESIGNATI QUALI ZONE SPECIALI
DI CONSERVAZIONE

FASE 1: Valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell'allegato A e per ciascuna specie dell'allegato B (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie).

A. Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dell'allegato A:

- a) Grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito;
- b) Superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale;
- c) Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino;
- d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.

B. Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato B:

- a) Dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale;
- b) Grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino;
- c) Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie;
- d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione.

C. In base a questi criteri, gli Stati membri classificano i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura rispettivamente nell'allegato A o B ad essi relativi.

D. Questo elenco evidenzia i siti che ospitano i tipi di habitat naturali e le specie prioritari che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo i criteri elencati ai punti A e B.

FASE 2: Valutazione dell'importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali.

1. Tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, sono considerati siti di importanza comunitaria.

2. La valutazione dell'importanza comunitaria degli altri siti inclusi negli elenchi degli Stati membri, e cioè del loro contributo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, di un habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B e/o alla coerenza di «Natura 2000», terrà conto dei seguenti criteri:

a) il valore relativo del sito a livello nazionale;

b) la localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell'allegato B, nonché la sua eventuale appartenenza ad un ecosistema coerente situato a cavallo di una o più frontiere interne della Comunità;

c) la superficie totale del sito;

d) il numero di tipi di habitat naturali dell'allegato A e di specie dell'allegato B presenti sul sito;

e) il valore ecologico globale del sito per la o le regioni biogeografiche interessate e/o per l'insieme del territorio di cui all'articolo 2 sia per l'aspetto caratteristico o unico degli elementi che lo compongono sia per la loro combinazione.

Allegato D

(previsto dall'art. 1, comma 1)

SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO CHE RICHIEDONO
UNA PROTEZIONE RIGOROSA

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie, oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o

famiglia.

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus algirus

Soricidae

Crocidura canariensis

Talpidae

Galemys pyrenaicus

MICROCHIROPTERA

Tutte le specie

RODENTIA

Gliridae

Tutte le specie tranne *Glis glis* e *Eliomys quercinus*

Sciuridae

Citellus citellus

Sciurus anomalus

Castoridae

Castor fiber

Cricetidae

Cricetus cricetus

Microtidae

Microtus cabrerae

Microtus oeconomus arenicola

Zapodidae

Sicista betulina

Hystriidae

Hystrix cristata

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus (ad eccezione delle popolazioni spagnole a nord del Duero e delle popolazioni greche a nord del 39 parallelo)

Ursidae

Ursus arctos

Mustelidae

Lutra lutra

Mustela lutreola

Felidae

Felis silvestris

Lynx lynx

Lynx pardina

Phocidae

Monachus monachus

ARTIODACTYLA

Cervidae

Cervus elaphus corsicanus

Bovidae

Capra aegagrus (Popolazioni naturali)

Capra pyrenaica pyrenaica

Ovis ammon musimon (Popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)

Rupicapra rupicapra balcanica

Rupicapra ornata

CETACEA

Tutte le specie

RETTILI

TESTUDINATA

Testudinidae

Testudo hermanni

Testudo graeca

Testudo marginata

Cheloniidae

Caretta caretta

Chelonia mydas

Lepidochelys kempii

Eretmochelys imbricata

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

Algyroides fitzingeri

Algyroides marchi

Algyroides moreoticus

Algyroides nigropunctatus

Lacerta agilis

Lacerta bedriagae

Lacerta danfordi

Lacerta dugesi

Lacerta graeca

Lacerta horvathi

Lacerta monticola

Lacerta schreiberi

Lacerta trilineata

Lacerta viridis

Gallotia atlantica

Gallotia galloti

Gallotia galloti insulanagae

Gallotia simonyi

Gallotia stehlini

Ophisops elegans

Podarcis erhardii

Podarcis filfolensis

Podarcis hispanica atrata

Podarcis lilfordi

Podarcis melisellensis

Podarcis milensis

Podarcis muralis

Podarcis peloponnesiaca

Podarcis pityusensis

Podarcis sicula

Podarcis taurica

Podarcis tiliguerta

Podarcis wagleriana

Scincidae

Ablepharus kitaibelli

Chalcides bedriagai

Chalcides occidentalis

Chalcides ocellatus

Chalcides sexlineatus

Chalcides viridianus

Ophiomorus punctatissimus

Gekkonidae

Cyrtopodios kotschy

Phyllodactylus europaeus

Tarentola angustimentalis

Tarentola boettgeri

Tarentola delalandii

Tarentola gomerensis

Agamidae

Stellio stellio

Chamaeleontidae

Chamaeleo chamaeleon

Anguidae

Ophisaurus apodus

OPHIDIA

Colubridae

Coluber caspius

Coluber hippocrepis

Coluber jugularis

Coluber laurenti

Coluber najadum

Coluber nummifer

Coluber viridiflavus

Coronella austriaca

Eirenis modesta

Elaphe longissima

Elaphe quatuorlineata

Elaphe situla

Natrix natrix cetti

Natrix natrix corsa

Natrix tessellata

Telescopus falax

Viperidae

Vipera ammodytes

Vipera schweizeri

Vipera seoanni (tranne le popolazioni spagnole)

Vipera ursinii

Vipera xanthina

Boidae

Eryx jaculus

ANFIBI

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica

Euproctus asper

Euproctus montanus

Euproctus platycephalus

Salamandra atra

Salamandra aurorae

Salamandra lanzai

Salamandra luschani

Salamandra terdigitata

Triturus carnifex

Triturus cristatus

Triturus italicus

Triturus karelinii

Triturus marmoratus

Proteidae

Proteus anguinus

Plethodontidae

Speleomantes ambrosii

Speleomantes flavus

Speleomantes genei

Speleomantes imperialis

Speleomantes italicus

Speleomantes supramontes

ANURA

Discoglossidae

Bombina bombina

Bombina variegata

Discoglossus galganoi

Discoglossus jeanneae

Discoglossus montalentii

Discoglossus pictus

Discoglossus sardus

Alytes cisternasii

Alytes muletensis

Alytes obstetricans

Ranidae

Rana arvalis

Rana dalmatina

Rana graeca

Rana iberica

Rana italica

Rana latastei

Rana lessonae

Pelobatidae

Pelobates cultripes

Pelobates fuscus

Pelobates syriacus

Bufo

Bufo calamita

Bufo viridis

Hylidae

Hyla arborea

Hyla meridionalis

Hyla sarda

PESCI

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser naccarii

Acipenser sturio

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Valencia hispanica

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Anaocypris hispanica

PERCIFORMES

Percidae

Zingel asper

SALMONIFORMES

Coregonidae

Goregonus oxyrhynchus (Popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)

INVERTEBRATI

ARTROPODI

INSECTA

Coleoptera

Buprestis splendens

Carabus olympiae

Cerambyx cerdo

Cucujus cinnaberinus

Dytiscus latissimus

Graphoderum bilineatus

Osmoderma eremita

Rosalia alpina

Lepidoptera

Apatura metis

Coenonympha hero

Coenonympha oedippus

Erebia calcaria

Erebia christi

Erebia sudetica

Eriogaster catax

Fabriciana elisa

Hypodryas maturna

Hyles hippophaes

Lopinga achine

Lycaena dispar

Maculinea arion

Maculinea nausithous

Maculinea teleius

Melanagria arge
Papilio alexanor
Papilio hospiton
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Plebicula golgus
Proserpinus proserpina
Zerynthia polyxena
Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata
Aeshna viridis
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leurorrhina albifrons
Leucorrhina caudalis
Leucorrhina pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Stylurus flavipes
Sympecma braueri
Orthoptera
Baetica ustulata

Saga pedo

ARACHNIDA

Araneae

Macrothele calpeiana

MOLLUSCHI

GASTROPODA

Prosobranchia

Patella feruginea

Stylommatophora

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discula testudinalis

Discula turricula

Discus defloratus

Discus guerinianus

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Geomitra moniziana

Helix subplicata

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

BIVALVIA

Anisomyaria

Lithophaga lithophaga

Pinna nobilis

Unionoida

Margaritifera auricularia

Unio crassus

ECHINODERMATA

Echinoidea

Centrostephanus longispinus

b) PIANTE

L'allegato IV b) contiene tutte le specie vegetali menzionate nell'allegato II b) [1] più quelle qui di seguito menzionate.

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium hemionitis L.

ANGIOSPERMAE

AGAVACEAE

Dracaena draco (L.) L.

AMARYLLIDACEAE

Narcissus longispathus Pugsley

Narcissus triandrus L.

[1] Ad eccezione delle Bryophyta dell'allegato II b).

BERBERIDACEAE

Berberis maderensis Lowe

CAMPANULACEAE

Campanula morettiana Reichenb.

Physoplexis comosa (L.) Schur.

CARYOPHYLLACEAE

Moehringia fontqueri Pau

COMPOSITAE

Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. *succulentum* (Lowe) C.J. Humphries

Helichrysum sibthorpii Rouy

Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman

Santolina elegans Boiss. ex DC.

Senecio caespitosus Brot.

Senecio lagascanus DC. subsp. *lusitanicus* (P. Cout.) Pino da Silva

Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal

CRUCIFERAE

Murbeckiella sousae Rothm.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter

GESNERIACEAE

Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.

Ramonda serbica Pancic

IRIDACEAE

Crocus etruscus Parl.

Iris boissieri Henriq.

Iris marisca Ricci & Colasante

LABIATAE

Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire

Teucrium charidemi Sandwith

Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link

Thymus villosus L. subsp. *villosus* L.

LILIACEAE

Androcymbium europeum (Lange) K. Richter

Bellevalia hackelli Freyn

Colchicum corsicum Baker

Colchicum cousturieri Greuter

Fritillaria conica Rix

Fritillaria drenovskii Dogen & Stoy.

Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix

Fritillaria obliqua Ken-Gawl.

Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker

Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass.

Scilla beirana Samp.

Scilla odorata Link

ORCHIDACEAE

Ophrys argolica Fleischm.

Orchis scopulorum Simsmerh.

Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard

PRIMULACEAE

Androsace cylindrica DC.

Primula glaucescens Moretti

Primula spectabilis Tratt.

RANUNCULACEAE

Aquilegia alpina L.

SAPOTACEAE

Sideroxylon marmulato Banks ex Lowe

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.

Saxifraga portosanctana Boiss.

Saxifraga presolanensis Engl.

Saxifraga valdensis DC.

Saxifraga vayredana Luizet

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum lopesianum Rothm.

Lindernia procumbens (Krocker) Philcox

SOLANACEAE

Mandragora officinarum L.

THYMELAEACEAE

Thymelaea broterana P. Cout.

UMBELLIFERAE

Bunium brevifolium Lowe

VIOLACEAE

Viola atfois W. Becker

Viola cazorlensis Gandoger

Viola delphinantha Boiss.

Allegato E

(previsto dall'art. 1, comma 1)

SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO IL CUI PRELIEVO
NELLA NATURA E IL CUI SFRUTTAMENTO POTREBBERO FORMARE OGGETTO
DI MISURE DI GESTIONE

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure

- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia o genere.

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

CARNIVORA

Canidae

Canis aureus

Canis lupus (Popolazioni spagnole a nord del Duero e popolazioni greche a nord del 39 parallelo)

Mustelidae

Martes martes

Mustela putorius

Phocidae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

Viverridae

Genetta genetta

Herpestes ichneumon

DUPLICIDENTATA

Leporidae

Lepus timidus

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra ibex

Capra pyrenaica (ad eccezione di Capra pyrenaica pyrenaica)

Rupicapra rupicapra (ad eccezione di Rupicapra rupicapra balcanica)

ANFIBI

ANURA

Ranidae

Rana esculenta

Rana perezi

Rana ridibunda

Rana temporaria

PESCI

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Lampetra fluviatilis

Lethenteron zanandrai

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

SALMONIFORMES

Salmonidae

Thymallus thymallus

Coregonus spp. (tranne Coregonus oxyrhynchus - popolazione anadrome in alcuni settori del Mare del Nord)

Hucho hucho

Salmo salar (soltanto in acque dolci)

Cyprinidae

Barbus spp.

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus schraetzer

Zingel zingel

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa spp.

SILURIFORMES

Siluridae

Silurus aristotelis

INVERTEBRATI

COELENTERATA

CNIDARIA

Corallium rubrum

MOLLUSCA

GASTROPODA - STYLOMMATOPHORA

Helicidae

Helix pomatia

BIVALVIA - UNIONOIDA

Margaritiferidae

Margaritifera margaritifera

Unionidae

Microcondylaea compressa

Unio elongatulus

ANNELIDA

HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE

Hirudinidae

Hirudo medicinalis

ARTHROPODA

CRUSTACEA - DECAPODA

Astacidae

Astacus astacus

Austropotamobius pallipes

Austropotamobius torrentium

Scyllaridae

Scyllarides latus

INSECTA - LEPIDOPTERA

Saltornidae

Graellsia isabellae

b) PIANTE

ALGAE

RHODOPHYTA

CORALLINACEAE

Lithothamnium coralloides Crouan frat.

Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin

LICHENES

CLADONIACEAE

Cladonia L. subgenus *Cladina* (Nyl.) Vain.

BRYOPHYTA

MUSCI

LEUCOBRYACEAE

Leucobryum glaucum (Hedw.) Angstr.

SPHAGNACEAE

Sphagnum L. spp. (tranne *Sphagnum pylasii* Brid.)

PTERIDOPHYTA

Lycopodium spp.

ANGIOSPERMAE

AMARYLLIDACEAE

Galanthus nivalis L.

Narcissus bulbocodium L.

Narcissus juncifolius Lagasca

COMPOSITAE

Arnica montana L.

Artemisia eriantha Ten

Artemisia genipi Weber

Doronicum plantagineum L. subsp. *tournefortii* (Rouy) P. Cout.

CRUCIFERAE

Alyssum pintodasilvae Dunley

Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. *graccilima* (Samp.) Franco

Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp. *herminii* (Rivas - Martinez) Greuter & Burdet

GENTIANACEAE

Gentiana lutea L.

IRIDACEAE

Iris lusitana Ker-Gawler

LABIATAE

Teucrium salviastrum Schreber subsp. *salviastrum* Schreber

LEGUMINOSAE

Anthyllis lusitana Cullen & Pinto da Silva

Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. *transmontana* Franco

Ulex densus Welw. ex Webb.

LILIACEAE

Lilium rubrum Lmk

Ruscus aculeatus L.

PLUMBAGINACEAE

Armeria sampaioi (Bernis) Nieto Feliner

ROSACEAE

Rubus genevieri Boreau subsp. *herminii* (Samp.) P. Cout.

SCROPHULARIACEAE

Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes

Euphrasia mendoncae Samp.

Scrophularia grandiflora DC. subsp. *grandiflora* DC:

Scrophularia herminii Hoffmanns. & Link

Scrophularia sublyrata Brot.

COMPOSITAE

Leuzea rhaponticoides Graells

Allegato F

(previsto dall'art. 10, comma 3 lettera a))

**METODI E MEZZI DI CATTURA E DI UCCISIONE NONCHÈ MODALITÀ DI
TRASPORTO VIETATI**

a) Mezzi non selettivi

MAMMIFERI

- Animali ciechi o mutilati utilizzati come esche viventi
- Magnetofoni
- Dispositivi elettrici o elettronici in grado di uccidere o di stordire
- Fonti luminose artificiali
- Specchi e altri mezzi accecanti
- Mezzi di illuminazione di bersagli
- Dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche
- Esplosivi
- Reti non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Trappole non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Balestre
- Veleni ed esche avvelenate o anestetizzanti
- Uso di gas o di fumo

- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce

PESCI

- Veleno
- Esplosivi

b) Modalità di trasporto

- Aeromobili
- Veicoli a motore in movimento

Allegato G

(previsto dall'art. 5, comma 4)

CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI

1. Caratteristiche dei piani e progetti

Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare:

- alle tipologie delle azioni e/o opere;
- alle dimensioni e/o ambito di riferimento;
- alla complementarietà con altri piani e/o progetti;
- all'uso delle risorse naturali;

- alla produzione di rifiuti;
- all'inquinamento e disturbi ambientali;
- al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate..

2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale :

Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando:

- componenti abiotiche;
- componenti biotiche;
- connessioni ecologiche.

Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER [*].

[*] Progetto CORINE LAND COVER: si tratta di un progetto che fa parte del programma comunitario CORINE, il sistema informativo creato allo scopo di coordinare a livello europeo le attività di rilevamento, archiviazione, elaborazione e gestione di dati territoriali relativi allo stato dell'ambiente. Tale progetto ha previsto la redazione, per tutto il territorio nazionale, di una carta della copertura del suolo in scala 1: 100.000.